

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 517 del 15 maggio 2023, recante "Disposizione all'Azienda USL della Valle d'Aosta per la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento permanente del personale operante nel sistema regionale dell'emergenza-urgenza sanitaria. Revoca delle DGR 264/2006, 3428/2007, 935/2018".

Riferisce che con il provvedimento dirigenziale n. 3261 del 31 maggio 2023, si è proceduto a modificare, per errore materiale, il paragrafo "*Tecniche infermieristiche e primo soccorso*" dell'articolo 3, comma 1, lettera a), dell'allegato C alla DGR 517/2023, sostituendolo nel modo seguente:

"Tecniche di primo soccorso:

Esercitazione Basic Life Support Defibrillation – BLS (1,5 ora)

Esercitazione Prehospital Trauma Care – PCT (1,5 ora)".

Dà atto che con provvedimento dirigenziale n. 223 in data 18 gennaio 2024 sono stati nominati i componenti del tavolo di lavoro tecnico per la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento permanente del personale operante nel sistema regionale dell'emergenza-urgenza sanitaria come stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale 517 del 15 maggio 2023.

Riferisce che in data 18 gennaio 2024 si sono riuniti i componenti del tavolo di lavoro tecnico per dare avvio ai lavori di approfondimento, condivisione e concertazione per confermare e promuovere un percorso partecipato volto a porre in essere azioni di qualificazione e valorizzazione del mondo del volontariato valdostano.

Sottolinea che in occasione dell'incontro, come evidenziato nel verbale della riunione acquisito agli atti della competente Struttura organizzativa con prot. n. 0002593 del 04 aprile 2024, nonché di successive ulteriori interlocuzioni avvenute per le vie brevi, sono emerse una serie di questioni relative all'applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 517 del 15 maggio 2023, e più precisamente:

- la necessità di modificare la disposizione introdotta con il punto 8 del dispositivo per cui, laddove l'Azienda USL della Valle d'Aosta, per necessità contingenti in ragione di carenza di personale, debba fare ricorso a contratti di somministrazione per disporre di personale da destinare al settore dell'emergenza-urgenza in qualità di operatore tecnico specializzato, richieda quale requisito di accesso al servizio il possesso della tessera regionale di volontario del trasporto e soccorso sanitario (ex abilitazione corso C di cui all'allegato B della citata deliberazione) da almeno 36 mesi.

L'Azienda USL ha comunicato che tale requisito risulta troppo stringente e non consente alla medesima di far fronte in modo efficace ai fabbisogni di risorse umane per garantire il regolare svolgimento dei servizi di emergenza-urgenza. Il tavolo di lavoro ha convenuto di ridurre il requisito da 36 a 12 mesi;

- la necessità di eliminare il requisito del possesso della patente di guida B per partecipare alle attività formative del corso A;
- la necessità di rimodulare le attività di tirocinio nell'ambito della formazione relativamente ai corsi B e C, in relazione, rispettivamente, al numero dei trasporti sanitari non urgenti e dei soccorsi documentati nell'ambito delle attività di emergenza-urgenza del Servizio Sanitario Regionale (anche su mezzi di soccorso dell'Azienda USL della Valle d'Aosta). Il tavolo di lavoro ha condiviso di ridurre il numero dei trasporti sanitari non urgenti da 10 a 5 e

di ridurre il numero dei soccorsi documentati da 15 a 10;

- la necessità di eliminare la riduzione del 50% delle ore di servizio obbligatorie da svolgere nell'anno ai fini del mantenimento della validità della tessera regionale di *volontario del trasporto e soccorso sanitario* per i soggetti che svolgono l'attività di operatore tecnico specializzato con forme di lavoro flessibile per l'Azienda USL e per gli autisti-soccorritori assunti a tempo determinato presso le ODV dei volontari del soccorso presenti sul territorio regionale che operano nell'ambito del sistema regionale dell'emergenza-urgenza sanitaria;
- la necessità di prevedere la possibilità per i *volontari del trasporto sanitario* e i *volontari del trasporto e soccorso sanitario* che durante l'anno non abbiano assolto appieno agli adempimenti relativi alle ore di aggiornamento-addestramento permanente e alle ore di servizio da prestare di poter recuperare sino ad un massimo del 50% dei medesimi entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento ai fini del rinnovo annuale della tessera regionale;
- la necessità di ripristinare la figura del volontario istruttore (c.d. "monitore"), che con la DGR n. 517 del 15 maggio 2023 è stata assorbita nell'unica figura del docente formatore;
- la necessità di ridurre da 400 a 200 le ore annue di servizio in turno per uscite di emergenza-urgenza svolte nell'ultimo biennio quale requisito per il *volontario del trasporto e soccorso sanitario* ai fini dell'accesso al corso di formazione per docenti formatori;
- la necessità di portare da 4 a 10 le ore di attività di formazione che il docente formatore deve svolgere in un biennio nell'ambito dei corsi per volontari del soccorso per il mantenimento della validità del proprio attestato;
- la necessità di prevedere una disposizione transitoria per sanare le posizioni dei soggetti che a far data dal 1° gennaio 2022 hanno perso i requisiti per il rinnovo annuale della tessera regionale. Il tavolo di lavoro concorda di prevedere un lasso temporale di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione affinché le suddette posizioni possano essere regolarizzate, mediante l'effettuazione delle sole ore di aggiornamento-addestramento permanente previste per l'anno 2023, fermo restando gli adempimenti per l'anno 2024.

Ricorda che l'articolo 7 (*Disposizione transitoria*), comma 2, dell'allegato D, della DGR 517 del 15 maggio 2023, stabilisce che i volontari istruttori già iscritti nel registro regionale (ex sezione B), in possesso del requisito di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b), punto 1, ovvero "*essere in possesso da almeno 5 anni, di una abilitazione al soccorso conseguita in Valle d'Aosta (tessera regionale di volontario del trasporto e soccorso sanitario ex AVTSS)*" vengono iscritti automaticamente alla sezione A del registro regionale e assumono il titolo di docente formatore. I medesimi devono aver, altresì, ottemperato al 31 dicembre 2023 al requisito di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b), punto 2, ovvero "*aver effettuato nell'ultimo biennio almeno 400 ore annue di servizio in turno per uscite di emergenza-urgenza (non computano al raggiungimento del requisito i turni di servizio svolti per manifestazioni e per i servizi secondari) in qualità di volontario del trasporto e soccorso sanitario ex AVTSS*".

Riferisce che, dopo un primo periodo dall'applicazione della DGR 517/2023, si è reso necessario svolgere una ricognizione per verificare i requisiti sopraccitati dei

volontari istruttori per confermare l'inserimento degli stessi nella sezione A del registro regionale dei formatori.

Dà atto che la Struttura regionale competente, con nota prot. n. 613 in data 25 gennaio 2024, ha inoltrato richiesta di verifica dei requisiti dei volontari istruttori alle organizzazioni di volontariato quali: ANPAS – Comitato Regionale Valle d'Aosta/Federazione Volontari Soccorso; C.R.I. della Valle d'Aosta – Comitato Regionale della Valle D'Aosta e Associazioni dei volontari del soccorso di Valpelline.

Dà altresì atto che, con note acquisite al protocollo del Dipartimento sanità e salute dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali con il n. 1238 in data 15 febbraio e il n. 1422 in data 21 febbraio 2024, l'ANPAS Comitato Regionale Federazione Volontari Soccorso Valle d'Aosta e l'Associazione volontari del Soccorso di Valpelline hanno comunicato che nessun volontario istruttore iscritto nel registro regionale (ex sezione B) è titolato per essere iscritto alla sezione A del registro regionale ed assumere il titolo di docente formatore.

Evidenzia che il tavolo tecnico di lavoro per la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento permanente del personale operante nel sistema regionale dell'emergenza-urgenza sanitaria si è riunito una seconda volta in data 29 febbraio 2024 e che, come evidenziato nel verbale della riunione acquisito agli atti della competente Struttura organizzativa con prot. n. 0002593 del 04 aprile 2024, ha condiviso i contenuti della presente proposta di deliberazione.

Evidenzia, inoltre, che a seguito di ulteriori interlocuzioni avvenute per le vie brevi, il tavolo tecnico di lavoro ha condiviso la necessità di apportare alcune modifiche agli articoli 14 e 19 dell'allegato B alla DGR 517/2023, al fine di correggere alcuni refusi.

Propone, pertanto, alla Giunta regionale, per le motivazioni sopra riportate di apportare le seguenti modifiche e integrazioni alla DGR 517/2023:

- al punto 8 del deliberato sostituire le parole “*da almeno 36 mesi*” con “*da almeno 12 mesi*”;
- all'allegato B – “Disposizioni per l'organizzazione del percorso formativo per i volontari del soccorso”:
 - eliminare nell'articolo 4 “Organizzazione del corso A”, comma 1, le parole “*e in possesso di patente di guida B*”;
 - sostituire nell'articolo 6 “Organizzazione del corso B”, comma 2, lettera b), il numero “10” con il numero “5”;
 - sostituire nell'articolo 8 “Organizzazione del corso C”, comma 2, lettera b), il numero “15” con il numero “10”;
 - sostituire integralmente l'articolo 13 “Rilascio automatico della tessera regionale di volontario del soccorso e rinnovo annuale della medesima” con il testo che segue:

“Art. 13

(Rilascio automatico della tessera regionale di volontario del soccorso e rinnovo annuale della medesima)

- 1. Il personale medico e infermieristico che svolge la propria attività professionale nell'ambito del sistema dell'emergenza-urgenza sanitaria e che*

- risulta regolarmente iscritto ed operativo presso un'ODV dei volontari del soccorso da almeno 3 mesi ed in possesso di certificazione BLS-D in corso di validità, non ha l'obbligo di partecipare all'iter formativo previsto per i volontari ai fini del rilascio della tessera regionale di volontario del soccorso. A queste figure professionali la suddetta tessera viene rilasciata automaticamente ed è altresì automatico il rinnovo annuale della medesima.*
2. *Il personale operatore tecnico specializzato/esperto (OTS/OTSE) che svolge la propria attività professionale a tempo indeterminato nell'ambito del sistema dell'emergenza-urgenza sanitaria e che risulta regolarmente iscritto ed operativo presso un'ODV dei volontari del soccorso da almeno 3 mesi ed in possesso di certificazione BLS-D in corso di validità, non ha l'obbligo di partecipare all'iter formativo previsto per i volontari ai fini del rilascio della tessera regionale di volontario del soccorso. A queste figure professionali la suddetta tessera viene rilasciata automaticamente ed è altresì automatico il rinnovo annuale della medesima.*
 3. *Al soggetto che svolge l'attività di autista-soccorritore assunto a tempo indeterminato presso le ODV dei volontari del soccorso presenti sul territorio regionale che operano nell'ambito del sistema regionale dell'emergenza-urgenza sanitaria, in possesso degli anni di esperienza professionale previsti quali requisito per l'accesso al profilo professionale di operatore tecnico specializzato di cui al CCNL del personale del Comparto Sanità, il rinnovo annuale della tessera regionale di volontario del soccorso è automatico. Tale soggetto, sino al raggiungimento del suddetto requisito, ai fini del rinnovo annuale della tessera regionale di volontario del soccorso, deve assolvere agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 1, lett. c), per il volontario del trasporto e soccorso sanitario; gli obblighi relativi all'aggiornamento-addestramento permanente si ritengono assolti nell'ambito del contesto lavorativo.*
 4. *Il soggetto che svolge l'attività di operatore tecnico specializzato con forme di lavoro flessibile per l'Azienda USL e gli autisti-soccorritori assunti a tempo determinato presso le ODV dei volontari del soccorso presenti sul territorio regionale che operano nell'ambito del sistema regionale dell'emergenza-urgenza sanitaria, ai fini del rinnovo annuale della tessera regionale di volontario del soccorso, devono assolvere agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 1, lett. c), per il volontario del trasporto e soccorso sanitario. Per tali figure, gli obblighi relativi all'aggiornamento-addestramento permanente si ritengono assolti nell'ambito del contesto lavorativo.”;*
 - sostituire nell'articolo 14 “Esenzione dalla frequenza e dalle verifiche”, comma 1, la parola “moduli” con la parola “corsi”;
 - sostituire nell'articolo 14 “Esenzione dalla frequenza e dalle verifiche”, comma 1, la lettera a) con il seguente testo: “documentata attività di almeno 60 ore di servizio all'anno nell'ultimo triennio, se intendono svolgere solo funzioni di trasporto con ambulanza (volontario del trasporto sanitario), oppure di almeno 100 ore di servizio come soccorritore nell'ultimo anno, se intendono svolgere attività di trasporto e soccorso sanitario (volontario del trasporto e soccorso sanitario)”;
 - sostituire integralmente l'articolo 15 “Aggiornamento e addestramento permanente” con il testo che segue:

“Art. 15

(Aggiornamento-addestramento permanente e ore di servizio da prestare)

1. *Per rinnovare la tessera regionale di volontario del soccorso e mantenere l'autorizzazione a proseguire le rispettive attività, i volontari del soccorso devono effettuare le seguenti attività di aggiornamento-addestramento permanente e ore di servizio:*
 - a) *il volontario di base deve partecipare a 2 ore di aggiornamento all'anno senza l'obbligo di aver effettuato un numero minimo di ore di servizio. Il volontario che non è in regola con il suddetto aggiornamento può svolgere attività solo se accompagnato da altro volontario in regola con l'aggiornamento;*
 - b) *il volontario del trasporto sanitario deve partecipare a 5 ore di aggiornamento-addestramento permanente all'anno e deve effettuare almeno 60 ore di servizio all'anno. Il volontario che non è in regola con i suddetti adempimenti può svolgere attività in qualità di terzo componente dell'equipaggio composto da due volontari abilitati al soccorso, oppure può fare l'autista per trasporti che non si effettuano con l'ambulanza;*
 - c) *il volontario del trasporto e soccorso sanitario deve partecipare a 10 ore di aggiornamento-addestramento permanente nell'anno e deve effettuare 100 ore di servizio nell'anno stesso. Il volontario che non è in regola con i suddetti adempimenti può svolgere attività di soccorso in qualità di terzo componente dell'equipaggio composto da due volontari abilitati al soccorso, può fare l'autista per trasporti che non si effettuano con l'ambulanza oppure l'autista di ambulanza nei trasporti programmati.*
2. *I volontari del soccorso di cui alle lett. b) e c) che durante l'anno non abbiano assolto appieno agli adempimenti relativi alle ore di aggiornamento-addestramento permanente e alle ore di servizio da prestare possono recuperare sino ad un massimo del 50% di tali adempimenti entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento, pena la decadenza della validità della tessera regionale e, per i volontari di cui all'art. 13, comma 4, del requisito per essere reclutati e per svolgere l'attività.*
3. *L'Azienda USL predispone il programma annuale di aggiornamento-addestramento permanente e garantisce il corretto svolgimento dello stesso. Il Presidente dell'ODV documenta all'Azienda medesima le ore di servizio svolte da ciascun volontario per il mantenimento dei requisiti di cui trattasi.*
4. *Concorrono, altresì, al raggiungimento del monte ore minimo di aggiornamento-addestramento permanente, tutte quelle iniziative che sono finalizzate al rafforzamento della formazione di base e/o all'acquisizione di nuove abilità e conoscenze inerenti all'emergenza-urgenza sanitaria, anche organizzate dalle singole ODV, utilizzando, nel caso, metodologie innovative di tipo informatico (FAD).*
5. *Casi particolari, segnalati dal Presidente dell'ODV, legati a comprovati e gravi motivi di salute, familiari, di lavoro, di studio o di grave e certificata invalidità che impediscono forzatamente il rispetto delle presenti disposizioni, saranno oggetto di valutazione da parte dell'Azienda USL, di concerto con il Presidente dell'ODV di riferimento, al fine di definire la tempistica della formazione, dell'aggiornamento-addestramento permanente e ore di servizio necessarie per il rinnovo della tessera temporaneamente sospesa.*
6. *Nel caso in cui il volontario non ottemperi a quanto previsto, vengono meno i requisiti richiesti per il rinnovo dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui trattasi e lo stesso ha l'obbligo di restituire la tessera di Volontario del soccorso all'ODV di appartenenza che ne dà comunicazione all'Azienda*

USL. Di tale circostanza l'Azienda USL ne dà formale comunicazione ai competenti uffici Regionali.";

- sostituire nell'articolo 19 "Trasferimento e dimissioni", comma 2, le parole "e restituisce la tessera personale del volontario all'Azienda USL" con le parole "all'Azienda USL e ritira la tessera di volontario del soccorso";
- sostituire interamente l'allegato D "Corso per docenti formatori e registro regionale dei formatori" con il testo di cui all'allegato alla presente deliberazione.

Riferisce, infine, che si rende necessario prevedere, per i soggetti che a far data dal 1° gennaio 2022 hanno perso i requisiti per il rinnovo annuale della tessera regionale di volontario del soccorso, la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni effettuando le sole ore di aggiornamento-addestramento permanente previste per l'anno 2023, entro 6 mesi dell'approvazione della presente deliberazione, fermo restando gli adempimenti per l'anno 2024.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi e su proposta dello stesso;

richiamata la deliberazione n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti modificazioni e integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 517 in data 15 maggio 2023:
 - a) al punto 8 del deliberato sostituire le parole "*da almeno 36 mesi*" con le parole "*da almeno 12 mesi*";
 - b) all'allegato B – "Disposizioni per l'organizzazione del percorso formativo per i volontari del soccorso":
 - eliminare nell'articolo 4 "Organizzazione del corso A", comma 1, le parole "*e in possesso di patente di guida B*";
 - sostituire nell'articolo 6 "Organizzazione del corso B", comma 2, lettera b), il numero "*10*" con il numero "*5*";
 - sostituire nell'articolo 8 "Organizzazione del corso C", comma 2, lettera b), il numero "*15*" con il numero "*10*";
 - sostituire integralmente l'articolo 13 "Rilascio automatico della tessera regionale di volontario del soccorso e rinnovo annuale della medesima"

con il testo che segue:

“Art. 13

(Rilascio automatico della tessera regionale di volontario del soccorso e rinnovo annuale della medesima)

- 1. Il personale medico e infermieristico che svolge la propria attività professionale nell’ambito del sistema dell’emergenza-urgenza sanitaria e che risulta regolarmente iscritto ed operativo presso un’ODV dei volontari del soccorso da almeno 3 mesi ed in possesso di certificazione BLS-D in corso di validità, non ha l’obbligo di partecipare all’iter formativo previsto per i volontari ai fini del rilascio della tessera regionale di volontario del soccorso. A queste figure professionali la suddetta tessera viene rilasciata automaticamente ed è altresì automatico il rinnovo annuale della medesima.*
 - 2. Il personale operatore tecnico specializzato/esperto (OTS/OTSE) che svolge la propria attività professionale a tempo indeterminato nell’ambito del sistema dell’emergenza-urgenza sanitaria e che risulta regolarmente iscritto ed operativo presso un’ODV dei volontari del soccorso da almeno 3 mesi ed in possesso di certificazione BLS-D in corso di validità, non ha l’obbligo di partecipare all’iter formativo previsto per i volontari ai fini del rilascio della tessera regionale di volontario del soccorso. A queste figure professionali la suddetta tessera viene rilasciata automaticamente ed è altresì automatico il rinnovo annuale della medesima.*
 - 3. Al soggetto che svolge l’attività di autista-soccorritore assunto a tempo indeterminato presso le ODV dei volontari del soccorso presenti sul territorio regionale che operano nell’ambito del sistema regionale dell’emergenza-urgenza sanitaria, in possesso degli anni di esperienza professionale previsti quali requisito per l’accesso al profilo professionale di operatore tecnico specializzato di cui al CCNL del personale del Comparto Sanità, il rinnovo annuale della tessera regionale di volontario del soccorso è automatico. Tale soggetto, sino al raggiungimento del suddetto requisito, ai fini del rinnovo annuale della tessera regionale di volontario del soccorso, deve assolvere agli obblighi di cui all’articolo 15, comma 1, lett. c), per il volontario del trasporto e soccorso sanitario; gli obblighi relativi all’aggiornamento-addestramento permanente si ritengono assolti nell’ambito del contesto lavorativo.*
 - 4. Il soggetto che svolge l’attività di operatore tecnico specializzato con forme di lavoro flessibile per l’Azienda USL e gli autisti-soccorritori assunti a tempo determinato/indeterminato presso le ODV dei volontari del soccorso presenti sul territorio regionale che operano nell’ambito del sistema regionale dell’emergenza-urgenza sanitaria, ai fini del rinnovo annuale della tessera regionale di volontario del soccorso, devono assolvere agli obblighi di cui all’articolo 15, comma 1, lett. c), per il volontario del trasporto e soccorso sanitario. Per tali figure, gli obblighi relativi all’aggiornamento-addestramento permanente si ritengono assolti nell’ambito del contesto lavorativo.”;*
- sostituire nell’articolo 14 “Esenzione dalla frequenza e dalle verifiche” comma 1, la parola “moduli” con la parola “corsi”;*
 - sostituire nell’articolo 14 “Esenzione dalla frequenza e dalle verifiche” comma 1, la lettera a) con il seguente testo: “documentata attività di almeno 60 ore di servizio all’anno nell’ultimo triennio, se intendono*

svolgere solo funzioni di trasporto con ambulanza (volontario del trasporto sanitario), oppure di almeno 100 ore di servizio come soccorritore nell'ultimo anno, se intendono svolgere attività di trasporto e soccorso sanitario (volontario del trasporto e soccorso sanitario)";

- sostituire integralmente l'articolo 15 "Aggiornamento e addestramento permanente" con il testo che segue:

"Art. 15

(Aggiornamento-addestramento permanente e ore di servizio da prestare)

1. *Per rinnovare la tessera regionale di volontario del soccorso e mantenere l'autorizzazione a proseguire le rispettive attività, i volontari del soccorso devono effettuare le seguenti attività di aggiornamento-addestramento permanente e ore di servizio:*
 - a) *il volontario di base deve partecipare a 2 ore di aggiornamento all'anno senza l'obbligo di aver effettuato un numero minimo di ore di servizio. Il volontario che non è in regola con il suddetto aggiornamento può svolgere attività solo se accompagnato da altro volontario in regola con l'aggiornamento;*
 - b) *il volontario del trasporto sanitario deve partecipare a 5 ore di aggiornamento-addestramento permanente all'anno e deve effettuare almeno 60 ore di servizio all'anno. Il volontario che non è in regola con i suddetti adempimenti può svolgere attività in qualità di terzo componente dell'equipaggio composto da due volontari abilitati al soccorso, oppure può fare l'autista per trasporti che non si effettuano con l'ambulanza;*
 - c) *il volontario del trasporto e soccorso sanitario deve partecipare a 10 ore di aggiornamento-addestramento permanente nell'anno e deve effettuare 100 ore di servizio nell'anno stesso. Il volontario che non è in regola con i suddetti adempimenti può svolgere attività di soccorso in qualità di terzo componente dell'equipaggio composto da due volontari abilitati al soccorso, può fare l'autista per trasporti che non si effettuano con l'ambulanza oppure l'autista di ambulanza nei trasporti programmati.*
2. *I volontari del soccorso di cui alle lett. b) e c) che durante l'anno non abbiano assolto appieno agli adempimenti relativi alle ore di aggiornamento-addestramento permanente e alle ore di servizio da prestare possono recuperare sino ad un massimo del 50% di tali adempimenti entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento, pena la decadenza della validità della tessera regionale e, per i volontari di cui all'art. 13, comma 4, del requisito per essere reclutati e per svolgere l'attività.*
3. *L'Azienda USL predispone il programma annuale di aggiornamento-addestramento permanente e garantisce il corretto svolgimento dello stesso. Il Presidente dell'ODV documenta all'Azienda medesima le ore di servizio svolte da ciascun volontario per il mantenimento dei requisiti di cui trattasi.*
4. *Concorrono, altresì, al raggiungimento del monte ore minimo di aggiornamento-addestramento permanente, tutte quelle iniziative che sono finalizzate al rafforzamento della formazione di base e/o all'acquisizione di nuove abilità e conoscenze inerenti all'emergenza-urgenza sanitaria,*

anche organizzate dalle singole ODV, utilizzando, nel caso, metodologie innovative di tipo informatico (FAD).

5. *Casi particolari, segnalati dal Presidente dell'ODV, legati a comprovati e gravi motivi di salute, familiari, di lavoro, di studio o di grave e certificata invalidità che impediscono forzatamente il rispetto delle presenti disposizioni, saranno oggetto di valutazione da parte dell'Azienda USL, di concerto con il Presidente dell'ODV di riferimento, al fine di definire la tempistica della formazione, dell'aggiornamento-addestramento permanente e ore di servizio necessarie per il rinnovo della tessera temporaneamente sospesa.*
 6. *Nel caso in cui il volontario non ottemperi a quanto previsto, vengono meno i requisiti richiesti per il rinnovo dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui trattasi e lo stesso ha l'obbligo di restituire la tessera di Volontario del soccorso all'ODV di appartenenza che ne dà comunicazione all'Azienda USL. Di tale circostanza l'Azienda USL ne dà formale comunicazione ai competenti uffici Regionali.”;*
- sostituire nell'articolo 19 “Trasferimento e dimissioni”, comma 2, le parole “e restituisce la tessera personale del volontario all'Azienda USL” con le parole “all'Azienda USL e ritira la tessera di volontario del soccorso”;

c) l'allegato D “Corso per docenti formatori e registro regionale dei formatori” è sostituito integralmente con il testo allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che i soggetti che a far data dal 1° gennaio 2022 hanno perso i requisiti per il rinnovo annuale della tessera regionale possono regolarizzare la propria posizione effettuando le sole ore di aggiornamento-addestramento permanente previste per l'anno 2023 entro 6 mesi dell'approvazione della presente deliberazione, fermo restando gli adempimenti per l'anno 2024;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale;
4. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa a cura della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario all'Azienda USL della Valle d'Aosta e alle ODV dei volontari del soccorso che operano sul territorio regionale nell'ambito del sistema regionale dell'emergenza-urgenza sanitaria, per conoscenza e per i relativi adempimenti di competenza;
5. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, anche sotto forma di testo coordinato, che includa le modifiche alla DGR 517/2023 contenute nel provvedimento dirigenziale n. 3261/2023 e nella presente deliberazione, sul sito internet istituzionale della Regione - sezione *Sanità*.

Allegato D alla deliberazione della Giunta regionale n. 517 del 15 maggio 2023

**CORSO PER DOCENTI FORMATORI E MONITORI
E REGISTRO REGIONALE DEI FORMATORI**

Art. 1

(Docenti formatori e monitori)

1. Le attività di formazione e aggiornamento-addestramento permanente sono svolte dalle seguenti figure:
 - a) il docente formatore, il quale ha titolo ad erogare la formazione e l'aggiornamento-addestramento permanente;
 - b) il monitore, il quale ha titolo ad erogare l'aggiornamento-addestramento permanente.
2. I titoli di docente formatore e di monitore sono acquisiti previa partecipazione ad un corso di formazione dedicato, il quale prevede una parte teorica, una parte pratica e una verifica finale. Possono accedere al corso:
 - a) per docente formatore:
 1. il medico, l'infermiere e l'operatore tecnico specializzato/esperto (OTS/OTSE) che presta servizio a tempo indeterminato per l'Azienda USL della Valle d'Aosta;
 2. il volontario del soccorso che:
 - è in possesso, da almeno 5 anni, di una abilitazione al soccorso conseguita in Valle d'Aosta (tessera regionale di volontario del trasporto e soccorso sanitario ex AVTSS);
 - ha effettuato nell'ultimo biennio almeno 200 ore annue di servizio in turno per uscite di emergenza-urgenza (non computano al raggiungimento del requisito i turni di servizio svolti per manifestazioni e per i servizi secondari) in qualità di volontario del trasporto e soccorso sanitario ex AVTSS;
 - è in regola con tutti i corsi di aggiornamento-addestramento permanente previsti dalla normativa vigente;
 - b) per monitore:
 1. il volontario del soccorso che:
 - è in possesso, da almeno 5 anni, di una abilitazione al soccorso conseguita in Valle d'Aosta (tessera regionale di volontario del trasporto e soccorso sanitario ex AVTSS);
 - è in regola con tutti i corsi di aggiornamento-addestramento permanente previsti dalla normativa vigente.
3. Il volontario del soccorso in possesso dei requisiti di cui al comma 2 presenta la propria richiesta di accesso al corso per docenti formatori o monitori ai competenti uffici dell'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali ai fini della validazione della richiesta medesima.
4. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che hanno svolto positivamente il corso di formazione organizzato dall'Azienda USL, di cui al successivo articolo 2, vengono iscritti nel registro regionale di cui al successivo articolo 6.

Art. 2

(Obiettivi e modalità organizzative del corso di formazione)

1. Gli obiettivi del corso consistono nello sviluppare le capacità di insegnamento dei docenti formatori e monitori attraverso l'acquisizione di un linguaggio comune e di strumenti didattici

uniformi, al fine di rendere omogenea la preparazione didattica e migliorare le caratteristiche comunicative.

2. Il corso è programmato e organizzato dalla Struttura competente in materia di formazione dell'Azienda USL su richiesta del responsabile medico della formazione, sentito il Direttore del DEA.
3. L'ammissione al corso è consentita al personale di cui all'articolo 1, comma 2. Eventuale esperienza didattica documentata di almeno 2 anni, riguardante la materia del soccorso, è requisito utile per priorità di accesso al corso.
4. Il responsabile del corso è un medico nominato dall'Azienda USL, con esperienza di almeno 5 anni, sia come operatore nel sistema dell'emergenza-urgenza, sia come docente in materia di soccorso.
5. Il corso è svolto da docenti esperti esterni all'Azienda USL (docenti tutors), appartenenti ad Agenzie e/o Centri formativi, in possesso di certificazione di "formatori di istruttori" secondo le Linee guida internazionali e nazionali, con documentata esperienza nella formazione, addestramento e comunicazione relativamente al personale soccorritore.
6. La durata del corso, per i docenti formatori di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a), è di 32 ore comprensive di teoria, pratica e verifica, per i monitori di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b), è di 16 ore comprensive di teoria, pratica e verifica.
7. L'organizzazione del corso viene concordata con il responsabile medico della formazione, sia per quanto riguarda il calendario, che per le modalità di verifica, eventuali assenze e quant'altro necessari per il buon andamento delle sessioni di formazione.
8. I docenti tutors dovranno valutare con adeguati test le capacità dei discenti formulando, in caso di esito positivo, un giudizio di superamento del corso che sarà, comunque, validato dal responsabile medico del corso.

Art. 3 (Attestato)

1. L'Assessorato competente in materia di sanità rilascia un attestato di "docente formatore" o "monitore" sulla base della documentazione fornita dal responsabile medico del corso e secondo il fac-simile predisposto dalla Struttura regionale competente in materia.

Art. 4 (*Re-training* e mancato rinnovo dell'attestato)

1. Il docente formatore e il monitore, per il mantenimento dell'attestato, devono svolgere almeno 6 ore di *re-training* ogni due anni. Il *re-training* viene organizzato periodicamente e all'occorrenza dall'Azienda USL.
2. È compito del responsabile medico della formazione articolare le ore di *re-training* sulla base dei contenuti del corso e dell'esperienza acquisita durante la formazione dei soccorritori, affinché sia garantito il mantenimento da parte dei docenti formatori e monitori delle necessarie competenze.
3. L'attestato non viene rinnovato:
 - a) nel caso in cui non siano state effettuate le ore previste di *re-training* ogni 2 anni;
 - b) nel caso in cui il docente formatore non abbia erogato almeno 10 ore di attività di formazione nell'ambito dei corsi per volontari del soccorso negli ultimi due anni.

4. L'attività documentata svolta dai docenti formatori e dai monitori, iscritti al registro regionale, nei confronti del personale volontario del soccorso concorre al raggiungimento del monte ore di aggiornamento-addestramento permanente a cui i medesimi sono tenuti.
5. Dell'attività di *re-training*, di formazione e di aggiornamento-addestramento permanente dovrà essere data comunicazione ai competenti uffici regionali da parte del Responsabile medico della formazione dell'Azienda USL.

Art. 5

(Contenuti del corso per docenti formatori e monitori)

1. I contenuti del corso per docenti formatori e monitori sono:
 - l'analisi del ruolo di docente formatore
 - il ruolo della formazione
 - strategie e tecniche didattiche
 - aspetti relazionali
 - teorie di comunicazione verbale e non verbale
 - obiettivi educativi specifici
 - tecniche di costruzione degli scenari
 - supporti audiovisivi
 - tecniche di valutazione
 - conoscenza del materiale didattico utilizzato
 - le varie tecniche di supporto vitale di base e nel trauma
 - utilizzo delle attrezzature in dotazione.

Art. 6

(Registro regionale dei formatori)

1. È istituito un registro regionale dei formatori, articolato in 2 distinte sezioni:
 - sezione A: riservata ai soggetti che hanno conseguito l'attestato regionale di "docente formatore" o "monitore". I docenti formatori di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), sono iscritti nella sezione A - sub-sezione 1; i monitori di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), sono iscritti nella sezione A - sub-sezione 2;
 - sezione B riservata agli istruttori già formati da Associazioni e/o Centri di formazione accreditati secondo le linee guida relative all'emergenza sanitaria e autorizzate al rilascio almeno delle certificazioni dei corsi Basic Life Support-Defibrillation (BLS-D), Pediatric Basic Life Support (PBLS) e Basic Trauma Life Support (BTLS).
2. I nominativi inseriti nel registro regionale sono in ordine numerico progressivo, distinto per sezione. L'iscrizione avviene con provvedimento del Dirigente competente in materia di sanità,
3. I competenti uffici regionali verificano periodicamente il permanere della validità dei titoli necessari per l'iscrizione nelle sezioni del registro regionale di cui al comma 1.
4. La cancellazione dal registro avviene con provvedimento del Dirigente competente in materia di sanità.
5. L'iscrizione nel registro costituisce titolo per i docenti formatori di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a), per l'affidamento degli incarichi di docenza.

Art. 7

(Disposizione transitoria)

1. Ai fini del passaggio dal precedente quadro di disposizioni regionali a quello di cui al presente documento sono adottate le disposizioni transitorie di cui ai successivi commi.
2. I volontari del soccorso iscritti nel registro regionale sezione A “docente formatore” che, ai sensi delle presenti disposizioni, ricadono nella fattispecie di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), sono iscritti nella sub-sezione 1 della medesima sezione A.
3. I volontari del soccorso iscritti nel registro regionale sezione A “docente formatore” che, ai sensi delle presenti disposizioni, ricadono nella fattispecie di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), sono iscritti nella sub-sezione 2 della medesima sezione A.
4. I volontari del soccorso che ai sensi delle precedenti disposizioni di cui all’allegato D della DGR 517/2023 sono stati iscritti automaticamente nella sezione A del registro regionale e che non sono in regola con i requisiti di cui all’articolo 1, comma 2, lett. a), devono ottemperare a tali requisiti entro la fine dell’anno 2024, pena la perdita del titolo di docente formatore.